

Concordato preventivo - approvazione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19981 del 17/07/2025 (Rv. 675242 - 01)

Omologazione - Giudizio di omologazione - Creditore dissenziente illegittimamente pretermesso - Reclamo - Legittimazione – Sussistenza.

Nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, il creditore dissenziente - al quale non sia stato notificato il decreto di formale apertura del procedimento, a norma dell'art. 180, comma 1, l.fall. - è legittimato a proporre reclamo avverso il decreto di omologazione, pur se pronunciato senza opposizioni e purché non sia ancora divenuto cosa giudicata, al solo fine di denunciare le violazioni della legge processuale che gli hanno impedito di partecipare al precedente grado innanzi al tribunale.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19981 del 17/07/2025 (Rv. 675242 - 01)